



Bruxelles, 4.6.2015
COM(2015) 247 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL
COMITATO DELLE REGIONI**

Relazione sulla politica di concorrenza 2014

{SWD(2015) 113 final}

1. INTRODUZIONE

Il 2014 ha segnato un nuovo inizio per l'Europa. Dopo le elezioni europee, il Parlamento europeo ha dato il via libera alla nuova Commissione europea sulla base delle priorità definite negli orientamenti politici del presidente Juncker¹. La lettera d'incarico indirizzata a Margrethe Vestager, commissaria per la Concorrenza, precisa che la politica di concorrenza contribuirà, ove necessario, al programma per l'occupazione e per la crescita, anche in settori quali il mercato unico digitale, la politica energetica, i servizi finanziari, la politica industriale e la lotta all'evasione fiscale². Nel 2014, in effetti, la politica di concorrenza si è occupata di tutti questi settori e ha costituito una solida base su cui fondare l'elaborazione generale delle politiche della Commissione europea.

La politica di concorrenza può aiutare a creare un vero mercato unico digitale. Nei settori basati sulla conoscenza una concorrenza vivace è fondamentale per favorire l'innovazione e diffondere i benefici dello sviluppo tecnologico tra i cittadini europei. Inoltre, l'efficace applicazione delle politiche in materia di antitrust e concentrazioni agevola il prosperare delle piccole imprese e il loro accesso ai mercati nei settori dominati dagli effetti di rete. Infine, l'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al settore della banda larga consente di offrire una buona copertura a prezzi abbordabili.

Nel settore dell'energia la politica di concorrenza assicura che le imprese non mantengano barriere o non ne innalzino di nuove per mettersi al riparo dalla concorrenza, ostacolando così la creazione di un'Unione europea dell'energia. L'applicazione delle norme in materia di concorrenza contribuisce inoltre a garantire un accesso equo e non discriminatorio all'infrastruttura energetica, rimuove gli ostacoli all'integrazione del mercato e promuove la concorrenza a livello nazionale e tra gli Stati membri. Inoltre, le norme riviste sugli aiuti di Stato in materia di energia e di ambiente aiutano gli Stati membri a indirizzare meglio il loro sostegno, ad esempio, verso le fonti energetiche rinnovabili, gli investimenti nelle infrastrutture e la capacità di generazione, oppure riducendo i contributi di talune imprese a forte consumo energetico al finanziamento delle energie rinnovabili.

La Commissione è stata particolarmente vigile nell'ambito dei servizi finanziari soprattutto con l'obiettivo di riportare un settore finanziario stabile e più equo alla sua funzione principale di erogare prestiti all'economia reale. La creazione di un'unione bancaria sta facendo crescere la fiducia dei cittadini e dei mercati europei nel sistema bancario europeo. Le azioni esecutive e quelle regolamentari si sono inoltre concentrate sulla lotta contro le pratiche anticoncorrenziali negli strumenti finanziari derivati e nel settore dei pagamenti.

La politica industriale è incentrata su un mercato interno competitivo e aperto, che serve da trampolino di lancio per il successo globale delle imprese dell'UE. Il nuovo quadro normativo per gli aiuti di Stato è concepito per incanalare il sostegno dei governi dove è più necessario ai fini della crescita e della competitività. Inoltre, nel 2014, la Commissione ha condotto indagini su diversi cartelli concernenti fattori produttivi e beni intermedi, punendo i responsabili. L'applicazione delle norme antitrust riduce i danni provocati dai cartelli lungo la

¹ Jean-Claude Juncker, "Un nuovo inizio per l'Europa: il mio programma per l'occupazione, la crescita, l'equità e il cambiamento democratico. Orientamenti politici per la prossima Commissione europea. Discorso di apertura della plenaria del Parlamento europeo", 15 luglio 2014: http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_it.pdf

² Jean-Claude Juncker, *Mission Letter to Margrethe Vestager, Commissioner for Competition* (Lettera d'incarico a Margrethe Vestager, commissaria per la Concorrenza), 1° novembre 2014, disponibile sul sito http://ec.europa.eu/commission/sites/cwt/files/commissioner_mission_letters/vestager_en.pdf

filiera a danno della competitività internazionale dell'UE e, grazie al suo effetto deterrente, li previene.

La nuova Commissione continuerà a concentrarsi sulla lotta all'elusione e all'evasione fiscali. Nel 2014 la Commissione ha inasprito i controlli sugli aiuti di Stato fiscali, ricorrendo agli strumenti dell'UE in materia di concorrenza, per garantire che i paesi dell'UE non aiutino determinate multinazionali a evitare di pagare la loro giusta quota di tasse.

Un importante risultato conseguito nel 2014 nell'ambito della politica di concorrenza è stata l'adozione della direttiva sulle azioni di risarcimento del danno per violazione delle norme di concorrenza³. Presentata dalla Commissione nel giugno del 2013, la direttiva è stata adottata nel 2014 ed è entrata in vigore nello stesso anno. Gli Stati membri dovranno recepire la direttiva entro il 27 dicembre 2016. Grazie a questa direttiva sarà più semplice per le imprese e per i cittadini europei ottenere un effettivo risarcimento per il danno causato da violazioni del diritto della concorrenza, quali i cartelli e gli abusi di posizione dominante sul mercato. La direttiva è la prima iniziativa legislativa adottata in applicazione della procedura legislativa ordinaria nel settore della politica di concorrenza e rappresenta una pietra miliare per il dialogo sulla concorrenza tra la Commissione e le altre istituzioni dell'UE.

2. VERSO UN MERCATO UNICO DIGITALE CONNESSO

L'economia digitale è di fondamentale importanza per la crescita e la competitività future dell'Europa. Il completamento del mercato unico digitale contribuirebbe a promuovere l'innovazione e la crescita in molti altri settori, come quello dell'energia, dei trasporti, dei servizi pubblici, della sanità e dell'istruzione⁴. Un reale mercato unico digitale aiuterebbe inoltre a generare crescita in nuovi settori e a creare posti di lavoro di elevata qualità. Quanti più progressi saranno compiuti nell'integrazione del mercato unico digitale, tanto più la politica di concorrenza dell'UE dovrà garantire condizioni eque e paritarie in campo digitale in tutta l'Unione.

Gettare le basi del mercato unico digitale: promuovere lo sviluppo delle infrastrutture e mercati competitivi per la banda larga e le reti di telecomunicazione

La digitalizzazione della nostra economia richiede un notevole investimento nelle reti ad alta velocità ("di prossima generazione"). La concorrenza e la domanda dei consumatori sono state importanti motori degli investimenti e i programmi degli Stati membri hanno contribuito a sostenere il rinnovo e l'aggiornamento delle infrastrutture. Visto il fallimento del mercato riscontrabile in termini di introduzione uniforme delle reti a banda larga in tutti i territori, gli aiuti di Stato continueranno a rivestire un ruolo importante in questo settore. Negli ultimi tre anni la Commissione ha approvato aiuti di Stato nel settore della banda larga per un valore di oltre 10 miliardi di euro. Tale importo non costituisce, tuttavia, l'ammontare totale degli aiuti pubblici, poiché non tutte le misure statali rientrano nella definizione di aiuto di Stato di cui

³ Direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea, GU L 349 del 5.12.2014, pag. 1, disponibile all'indirizzo

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_349_R_0001&from=EN

⁴ Cfr. p. es. lo studio *Unlocking the ICT Growth Potential in Europe: Enabling people and businesses* (Liberare il potenziale di crescita delle TIC in Europa: responsabilizzare le persone e le imprese) (2013), realizzato da *The Conference Board* per la Commissione europea e pubblicato sul sito <http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/new-study-unlocking-ict-growth-potential-europe-enabling-people-and-businesses>

all'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. In aggiunta ai finanziamenti degli Stati membri l'UE mette a disposizione risorse finanziarie supplementari.

Tuttavia, tali investimenti pubblici devono essere incanalati oculatamente verso le aree non servite dal mercato, per non rischiare di tagliare fuori gli investimenti privati. Il controllo degli aiuti di Stato deve altresì garantire il rispetto del principio della neutralità tecnologica, ossia deve assicurare che la tecnologia che prevarrà non sia predeterminata dall'intervento pubblico, ma venga scelta dagli utenti in base al merito, ovvero sia dalla concorrenza sul mercato. Le norme sugli aiuti di Stato sono state recentemente riviste per garantire un adeguato parametro di analisi. Il nuovo quadro normativo per gli aiuti di Stato include gli orientamenti sulla banda larga del 2013⁵, che allineano le norme sugli aiuti di Stato a favore della banda larga con gli obiettivi dell'agenda digitale, nonché il regolamento generale di esenzione per categoria⁶ (RGEC), adottato nel 2014, il quale prevede alcune misure di aiuto per le infrastrutture della banda larga.

La Commissione garantisce inoltre che le reti a banda larga e le reti mobili restino aperte e competitive, una condizione *sine qua non* per costruire un mercato unico digitale dinamico. In seguito a un'approfondita indagine, la Commissione, a ottobre, ha inflitto un'ammenda, congiuntamente e in solido, a Slovak Telekom e alla sua società madre, Deutsche Telekom, pari a circa 39 milioni di euro, per essersi avvalse, nel corso di oltre cinque anni, di una strategia abusiva atta a estromettere i concorrenti dal mercato slovacco dei servizi a banda larga, violando in tal modo le norme antitrust dell'UE⁷. In particolare, la Commissione ha constatato che Slovak Telekom si era rifiutata di fornire ai concorrenti un accesso disaggregato alla rete locale e ha imposto una compressione dei margini agli operatori alternativi. Deutsche Telekom ha ricevuto un'ammenda aggiuntiva di 31 milioni di euro, il cui scopo era quello di ottenere un sufficiente effetto dissuasivo e punire la società per il suo ripetuto comportamento abusivo (recidiva), dal momento che nel 2003 era già stata multata per aver compresso i margini sui mercati della banda larga in Germania⁸.

Una sana competizione sul mercato delle telecomunicazioni mobili è importante soprattutto per i consumatori europei, che dovrebbero continuare a beneficiare di servizi migliori a prezzi convenienti. Nell'estate del 2014, in seguito a indagini approfondite, la Commissione ha approvato in via condizionata due fusioni di gestori di rete mobile, in Irlanda (Hutchison 3G UK/Telefónica Ireland)⁹ e in Germania (Telefónica Deutschland/E-Plus)¹⁰. Le misure correttive nei casi di specie hanno garantito il mantenimento della concorrenza tra gli operatori di mercato in due modi: attraverso l'ingresso sul mercato o l'espansione dei

⁵ Comunicazione della Commissione, Orientamenti dell'Unione europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga, GU 2013 C 25 del 26.1.2013, pag. 1, disponibile all'indirizzo

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:025:0001:0026:it:PDF>

⁶ Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1, disponibile all'indirizzo

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.187.01.0001.01.ITA

⁷ Caso AT.39523 *Slovak Telekom*, decisione della Commissione del 15 ottobre 2014, disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/competition/ejojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39523

⁸ Casi AT.37451, AT.37578, AT.37579 *Deutsche Telekom AG*, decisione della Commissione del 21 maggio 2003, disponibile all'indirizzo <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32003D0707>

⁹ Caso M.6992 *Hutchison 3G UK/Telefónica Ireland*, decisione della Commissione del 28 maggio 2014, disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/competition/ejojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_6992

¹⁰ Caso M.7018 *Telefónica Deutschland/E-Plus*, decisione della Commissione del 2 luglio 2014, disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/competition/ejojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7018

cosiddetti operatori di reti mobili virtuali, ossia gli operatori non proprietari di una rete che utilizzano la rete di un altro operatore per fornire servizi ai propri clienti, ma anche tenendo aperta la porta per consentire l'accesso al mercato di un nuovo gestore di rete in futuro.

Tenere il passo con i tempi: le azioni della politica di concorrenza per quanto riguarda i dispositivi intelligenti e i servizi on line

I dispositivi mobili intelligenti stanno assumendo un ruolo sempre più importante nell'economia digitale. Nel 2014, per la prima volta, un maggior numero di utenti ha effettuato l'accesso a Internet tramite un dispositivo mobile intelligente anziché tramite un personal computer. In questo settore la Commissione ha avviato indagini preliminari riguardo alle pratiche commerciali di Google connesse al sistema operativo mobile Android, in seguito ad alcune denunce sul potenziale abuso di posizione dominante. Android di Google è il principale sistema operativo per smartphone.

A ottobre la Commissione ha autorizzato, nell'ambito del regolamento UE sulle concentrazioni, l'acquisto di WhatsApp da parte di Facebook. Sia Facebook (tramite Facebook Messenger) che WhatsApp offrono applicazioni per smartphone che consentono agli utenti di comunicare tramite l'invio di testi, foto, messaggi audio e video. La fusione è stata approvata senza condizioni, in particolare alla luce della natura dinamica del mercato, delle barriere all'ingresso limitate e di una concorrenza restante sufficiente¹¹. Le indagini della Commissione hanno focalizzato l'attenzione su tre settori: i servizi di comunicazione per privati, i servizi di socializzazione in rete e i servizi pubblicitari on line.

Un aspetto importante del settore dei dispositivi mobili intelligenti è costituito dalle procedure di standardizzazione e dall'interoperabilità. In tale contesto, la Commissione ha adottato ad aprile due importanti decisioni sull'esecuzione di brevetti essenziali (brevetti SEP): una decisione di divieto contro Motorola Mobility¹² e una decisione concernente gli impegni per quanto riguarda la Samsung¹³. I brevetti SEP sono brevetti indispensabili per l'applicazione di uno standard industriale specifico. È tecnicamente impossibile realizzare un prodotto conforme alle norme, come ad esempio uno smartphone, senza utilizzare la tecnologia protetta dai brevetti SEP. Come contropartita dell'inserimento dei loro brevetti negli standard rispettivi, Motorola e Samsung si erano impegnate a concedere le licenze di tali brevetti a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie ("FRAND"). L'obiettivo della Commissione è assicurarsi che i benefici della standardizzazione siano massimizzati, garantendo al contempo un'equa remunerazione ai titolari di DPI.

¹¹ Caso M.7217 *Facebook/Whatsapp*, decisione della Commissione del 3 ottobre 2014, disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7217

¹² Casi AT.39985 *Motorola - Enforcement of GPRS standard essential patents* (Motorola – Esecuzione di brevetti essenziali per lo standard GPRS), decisioni della Commissione del 29 aprile 2014, disponibili all'indirizzo http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39985

¹³ Caso AT.39939 *Samsung - Enforcement of UMTS standard essential patents* (Samsung – Esecuzione di brevetti essenziali per lo standard UMTS), decisione della Commissione del 29 aprile 2014, disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39939

Applicazione delle norme antitrust nel settore dei brevetti essenziali (brevetti SEP)

Nella decisione di divieto contro Motorola Mobility la Commissione ha ritenuto che Motorola abbia abusato della propria posizione dominante chiedendo in Germania un'ingiunzione contro la Apple in virtù dei propri SEP, anche se la Apple era disposta a stipulare un contratto di licenza e a far stabilire le condizioni di licenza a un tribunale tedesco.

In un caso analogo la Commissione ha reso legalmente vincolanti gli impegni assunti da Samsung in risposta alle riserve espresse dalla Commissione sotto il profilo della concorrenza nella sua comunicazione degli addebiti del dicembre 2012. In base a tali impegni, Samsung si impegna a non presentare ingiunzioni per un periodo di cinque anni nello Spazio economico europeo in virtù dei propri SEP, presenti e futuri, relativi a tecnologie implementate in smartphone e tablet nei confronti di qualsiasi potenziale licenziatario che accetti di conformarsi a un determinato processo di definizione di livelli adeguati di royalties FRAND da parte di terze parti indipendenti.

Le decisioni forniscono orientamenti a tutti i soggetti interessati in merito all'interpretazione delle norme antitrust dell'UE in un settore in cui interagiscono il diritto brevettuale, le regole di concorrenza e la standardizzazione.

Le indagini in corso nel settore includono le presunte pratiche abusive da parte della Qualcomm, azienda leader nella produzione di prodotti e servizi nel settore della tecnologia senza fili. I prodotti interessati sono i chipset per la comunicazione utilizzati negli apparecchi telefonici mobili e nei dispositivi mobili a banda larga. Le indagini, che sono ancora in una fase preliminare, rafforzano l'impegno della Commissione a far sì che questi mercati restino competitivi.

Nel settore sempre più importante dei servizi on line la Commissione ha proseguito le indagini su alcune pratiche commerciali di Google¹⁴. La Commissione sta investigando sul possibile abuso da parte di Google della propria posizione dominante sui mercati della ricerca on line, della pubblicità nei motori di ricerca e della mediazione per la pubblicità nei motori di ricerca (ossia la visualizzazione di annunci pubblicitari correlati alle ricerche su Google su siti partner) nello Spazio economico europeo. L'indagine non tratta le presunte violazioni connesse ad altri aspetti dei motori di ricerca, quali la privacy e il pluralismo dei media, ma riguarda unicamente le problematiche relative alla concorrenza.

Un mercato unico digitale richiede anche pagamenti on line sicuri ed efficienti. Attualmente il principale mezzo di pagamento on line è costituito dalle carte di pagamento, anche se nuovi metodi stanno facendo ingresso sui mercati. Per quanto riguarda le carte di pagamento, la Commissione continua ad adoperarsi nell'ambito delle norme sulla concorrenza per ridurre le commissioni interbancarie (cfr. più avanti la sezione dedicata ai servizi finanziari). Alla fine del 2014, inoltre, è stato raggiunto un accordo politico su un regolamento relativo alle commissioni interbancarie che introdurrà commissioni più basse per i pagamenti con carta ad uso dei privati (e per i pagamenti mobili e via Internet tramite tali carte), portandole a livelli che erano stati accettati anche dai circuiti internazionali di carte di pagamento in virtù di impegni sottoscritti nell'ambito di procedimenti esecutivi in materia di antitrust.

Combinare regolamentazione e applicazione delle norme di concorrenza in materia di proprietà intellettuale: sviluppi nel settore dei diritti d'autore, dei contenuti digitali e degli accordi di trasferimento di tecnologia

La Commissione sta esaminando il quadro legislativo dell'UE sui diritti d'autore per assicurarsi che sia ancora adatto allo scopo nell'era digitale. Le questioni legate ai diritti

¹⁴ Per maggiori dettagli sostanziali e procedurali riguardanti l'indagine su Google consultare il sito http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39740

d'autore sono fondamentali nell'ambito della creazione di un mercato unico digitale: i responsabili politici devono assicurare che il sistema dei diritti e delle limitazioni ai diritti, nonché l'applicazione della normativa, continuino ad essere adeguati e adatti al nuovo contesto. Le questioni in esame includono la territorialità del diritto d'autore e i possibili modi di superare i suoi effetti negativi sul mercato unico.

Nel gennaio 2014 la Commissione ha avviato un procedimento formale nei confronti di alcuni importanti studi cinematografici statunitensi ed emittenti televisive a pagamento europee. Nell'ambito di tali procedimenti, la Commissione sta verificando se talune clausole relative alla trasmissione satellitare di programmi televisivi a pagamento e ai servizi di TV a pagamento on line ostacolano l'accesso transfrontaliero a contenuti televisivi a pagamento da parte dei consumatori¹⁵.

Aiutare a diffondere l'innovazione: nuove norme antitrust sugli accordi di trasferimento di tecnologia

A marzo la Commissione ha adottato nuove norme per la valutazione degli accordi di trasferimento di tecnologia nell'ambito delle norme antitrust dell'UE. Si tratta nella fattispecie di un regolamento di esenzione per categoria riveduto, applicabile agli accordi di trasferimento di tecnologia, che esenta alcuni accordi di licenza dall'articolo 101 del TFUE, nonché delle Linee direttrici sul trasferimento di tecnologia, che offrono ulteriori linee guida sull'applicazione delle norme¹⁶. Le nuove norme hanno sostituito il precedente regolamento e le precedenti linee direttrici a partire dal 1° maggio 2014.

Gli accordi di licenza giovano all'economia in diversi modi, dal momento che: 1) aiutano a diffondere l'innovazione, 2) consentono alle imprese di offrire nuovi prodotti e servizi, 3) promuovono l'innovazione successiva, 4) rafforzano gli incentivi per la ricerca e lo sviluppo creando flussi di entrate supplementari per recuperare i costi. Il regime riveduto continua a tener conto del fatto che la concessione di licenze nella maggior parte dei casi favorisce la concorrenza. Le nuove norme offrono migliori orientamenti alle imprese su come concedere licenze in modo da stimolare l'innovazione e preservare condizioni di concorrenza eque e paritarie nel mercato unico.

¹⁵ Caso AT.40023 *Cross-border access to pay-TV content*, cfr. IP/14/15 del 13 gennaio 2014 disponibile all'indirizzo http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-15_en.htm

¹⁶ Il regolamento (UE) n. 316/2014 della Commissione, del 21 marzo 2014, relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia, GU L 93 del 28.3.2014, pag.17, disponibile all'indirizzo <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014R0316> e la comunicazione della Commissione: Linee direttrici sull'applicazione dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli accordi di trasferimento di tecnologia, GU C 89 del 28.3.2014, pag.3, disponibile all'indirizzo http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.089.01.0003.01.ITA

3. MIGLIORARE IL FUNZIONAMENTO DEI MERCATI DELL'ENERGIA

L'energia è una risorsa fondamentale per tutti i settori economici nonché una voce di spesa significativa per le famiglie dell'UE. I mercati dell'energia devono attualmente far fronte a sfide impegnative, quali un'incompleta integrazione del mercato, prezzi al dettaglio elevati, la decarbonizzazione e la sicurezza dell'approvvigionamento, solo per citarne alcune delle più rilevanti. Nei suoi orientamenti politici il presidente Juncker ha invocato una riforma nonché una riorganizzazione della politica energetica dell'UE in una nuova Unione europea dell'energia, sottolineando la necessità di diversificare le fonti energetiche dell'UE, di aumentare la quota delle energie rinnovabili, di migliorare l'efficienza energetica e di ridurre la dipendenza energetica di molti paesi dell'UE. La politica di concorrenza contribuirà al conseguimento di tali obiettivi.

Mirare il sostegno pubblico al rafforzamento del mercato interno dell'energia

Nell'aprile del 2014 la Commissione ha adottato la nuova disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia¹⁷, entrata in vigore nel mese di luglio.

Sostenere gli obiettivi climatici e gli investimenti nelle infrastrutture: la disciplina degli aiuti di Stato per la tutela ambientale e l'energia

La nuova disciplina descrive come la Commissione valuterà le misure di sostegno degli Stati membri volte a conseguire, tra le altre cose, i rispettivi obiettivi climatici ed energetici per il 2020, occupandosi delle distorsioni del mercato che possono derivare, ad esempio, dalle sovvenzioni concesse per generare energia da fonti rinnovabili. A tal fine, la disciplina promuove il passaggio graduale ad aiuti basati sul mercato a favore delle energie rinnovabili. Prescrive inoltre i criteri in base ai quali gli Stati membri possono concedere sgravi alle imprese ad alta intensità energetica, che sono particolarmente esposte alla concorrenza internazionale, per i costi dovuti al finanziamento del sostegno alle energie rinnovabili.

Infine, la nuova disciplina enuncia i criteri da seguire per garantire che le sovvenzioni alle infrastrutture energetiche generino meno distorsioni possibili, focalizzando l'attenzione sui progetti che migliorano i flussi energetici transfrontalieri e promuovono le infrastrutture nelle regioni meno sviluppate d'Europa. Un'ulteriore novità introdotta dalla disciplina è l'autorizzazione degli aiuti volti a garantire un'adeguata produzione di elettricità quando esiste il rischio reale di insufficiente capacità di produzione di energia elettrica, sempre tenendo in debito conto la necessità di minimizzare le distorsioni del mercato.

La Commissione ha altresì semplificato le procedure per attuare talune misure di aiuto di Stato, includendo diverse categorie di misure ambientali ed energetiche nel regolamento generale di esenzione per categoria (RGEC) riveduto¹⁸. Ciò renderà più semplice e rapida l'attuazione di tali misure da parte delle autorità pubbliche poiché esse non dovranno ottenere l'autorizzazione preventiva della Commissione. Il nuovo RGEC include (a determinate condizioni) misure quali: aiuti per le infrastrutture energetiche, progetti di efficienza energetica negli edifici, aiuti al funzionamento per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, il risanamento di siti contaminati, il riciclaggio e il riutilizzo di rifiuti.

La nuova disciplina degli aiuti di Stato per la tutela ambientale e l'energia non prevede norme sugli aiuti nel settore dell'energia nucleare: questi aiuti vanno valutati direttamente nel quadro

¹⁷ Comunicazione della Commissione, Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020, GU C 200 del 28.6.2014, pag. 1, disponibile all'indirizzo [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52014XC0628\(01\)](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52014XC0628(01))

¹⁸ Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1, disponibile all'indirizzo http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.187.01.0001.01.ITA

delle disposizioni sugli aiuti di Stato del trattato. La Commissione ha esaminato i progetti del Regno Unito riguardo alla possibilità di sovvenzionare la costruzione e il funzionamento di una nuova centrale nucleare a Hinkley Point, nel Somerset, e ne ha constatato la conformità con le norme sugli aiuti di Stato del trattato¹⁹. Nel corso di questa approfondita indagine il Regno Unito ha accettato di apportare modifiche significative alle modalità di finanziamento del progetto e ha dimostrato che l'aiuto consente di far fronte a un reale disfunzionamento del mercato. Pertanto, l'aiuto di Stato concesso rimane proporzionato all'obiettivo perseguito e minimizza la distorsione della concorrenza nel mercato unico.

Creare un'Unione europea dell'energia basata su prezzi dell'energia accessibili e su forniture sicure

L'applicazione delle norme antitrust nel settore dell'energia ha contribuito in particolare a contrastare i prezzi elevati dell'energia intervenendo sulla segmentazione dei mercati e sui comportamenti abusivi o collusivi, specialmente nei mercati dell'Europa orientale e centrale. Nel marzo del 2014 la Commissione ha adottato due decisioni riguardanti le borse dell'energia elettrica, che sono mercati organizzati per lo scambio di elettricità, fondamentali per un efficiente funzionamento dei mercati dell'energia elettrica.

Nel primo caso la Commissione ha inflitto sanzioni a due borse dell'energia elettrica, EPEX Spot e Nord Pool Spot (NPS), per aver concluso un accordo con l'obiettivo di limitare la concorrenza reciproca nell'ambito dei loro servizi di contrattazione a pronti di energia elettrica nello Spazio economico europeo²⁰. Per contrattazione a pronti s'intendono gli scambi a breve termine, che avvengono il giorno stesso o il giorno seguente. L'infrazione è stata commessa nel periodo 2011-2012 e si è conclusa quando la Commissione e l'autorità di vigilanza EFTA hanno effettuato ispezioni non preannunciate nelle sedi delle due aziende.

Il secondo caso riguardava la borsa dell'energia elettrica rumena OPCOM. La Commissione ha inflitto un'ammenda a OPCOM per aver abusato della propria posizione dominante sul mercato rumeno, impedendo ai commercianti di elettricità stranieri con sede nell'UE di accedere ai mercati a pronti sulla borsa dell'energia rumena e creando una barriera artificiale all'ingresso di nuovi concorrenti per oltre cinque anni²¹.

Il 12 agosto la Commissione ha inviato una comunicazione degli addebiti alla Bulgarian Energy Holding (BEH) per sospetto abuso di posizione dominante sul mercato bulgaro della vendita all'ingrosso di energia elettrica²². La Commissione temeva che la BEH, compagnia energetica storica verticalmente integrata in Bulgaria, potesse ostacolare la concorrenza sul mercato non regolamentato della vendita di energia all'ingrosso, imponendo restrizioni territoriali riguardo ai possibili luoghi di rivendita dell'elettricità fornita dalla BEH. Tale condotta, qualora fosse constatata, potrebbe potenzialmente falsare l'assegnazione di energia elettrica nel mercato unico, nonché influire sulla liquidità e l'efficienza dei mercati dell'elettricità e innalzare barriere artificiali agli scambi tra Bulgaria e altri Stati membri.

¹⁹ Caso SA.34947 UK – Support to Hinkley Point C Nuclear Power Station, cfr. IP/14/1093 dell'8 ottobre 2014 all'indirizzo http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1093_en.htm

²⁰ Caso AT.39952 Power Exchanges (Borse dell'energia), decisione della Commissione del 5 marzo 2014, disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39952

²¹ Caso AT.39984 OPCOM/Romanian Power Exchange (OPCOM/Borsa dell'energia elettrica rumena), decisione della Commissione del 5 marzo 2014, disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39984

²² Caso AT.39767 BEH electricity, cfr. IP/14/922 del 12 agosto 2014 all'indirizzo http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-922_en.htm

Nell'ambito di un'altra indagine, la Commissione sta esaminando se la BEH e le sue controllate "Bulgargaz" per la fornitura di gas e "Bulgartransgaz" per le infrastrutture del gas, stiano impedendo ai concorrenti di accedere alle principali infrastrutture del gas in Bulgaria, in violazione delle norme antitrust dell'UE²³.

La Commissione ha altresì proseguito le indagini su Gazprom riguardo alle pratiche tariffarie e alla potenziale compartimentazione dei mercati nella fornitura di gas all'Europa centrale e orientale²⁴. Nell'ambito di un'altra indagine si stanno esaminando alcune pratiche potenzialmente illecite riguardo ai prezzi di riferimento fissati dall'agenzia di rilevazione dei prezzi Platts per i prodotti petroliferi e per i biocombustibili²⁵.

La Commissione rimane vigile sui mercati dell'energia ricorrendo anche ai suoi strumenti di controllo degli aiuti di Stato e delle concentrazioni. In particolare, assicura che gli attori a monte, che hanno un significativo potere di mercato, non tentino di integrarsi a valle, rafforzando eccessivamente il loro controllo sulla catena del valore. Si è ad esempio svolta un'indagine approfondita sul progetto di acquisizione della società Dalkia, fornitore di servizi di gestione e manutenzione di edifici, da parte della compagnia elettrica storica francese EDF. La Commissione ha autorizzato l'operazione senza condizioni dopo essersi accertata che l'EDF non avrebbe abusato della propria posizione dominante nella fornitura di energia elettrica sui mercati della gestione e manutenzione di edifici²⁶. Nel settore degli aiuti di Stato, la Commissione ha approvato nel luglio 2014 una misura del Regno Unito volta a garantire un'adeguata produzione di elettricità tramite un meccanismo di capacità a copertura dell'intero mercato²⁷.

4. COSTRUIRE UN SETTORE FINANZIARIO PIÙ EQUO E TRASPARENTE PER SOSTENERE LA CRESCITA

L'applicazione delle norme in materia di concorrenza nel settore dei servizi finanziari è stata la priorità cardine della Commissione dall'inizio della crisi. Molto è stato fatto per migliorare la regolamentazione e la vigilanza bancaria nonché per garantire il corretto funzionamento del settore bancario nel quadro dei finanziamenti alle attività economiche. La politica di concorrenza sta contribuendo in maniera fondamentale al raggiungimento di un sistema finanziario più trasparente e più stabile.

Un settore bancario rafforzato e più stabile per sostenere la ripresa economica

In risposta alla sfida di ristabilire la stabilità finanziaria nella zona dell'euro la Commissione ha istituito nel 2012 l'unione bancaria.

²³ Caso AT.39849 *BEH Gas*, cfr. IP/13/656 del 5 luglio 2013 all'indirizzo http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-656_en.htm

²⁴ Caso AT.39816 *Upstream Gas Supplies in Central and Eastern Europe*, cfr. IP/12/937 del 4 settembre 2012 all'indirizzo http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-937_en.htm?locale=en

²⁵ Caso AT.40054 *Oil and Biofuel Markets*, cfr. MEMO/13/435 del 14 maggio 2013 all'indirizzo http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-435_en.htm e MEMO/14/581 del 9 ottobre 2014 all'indirizzo http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-581_en.htm

²⁶ Caso M.7137 *EDF/Dalkia en France*, decisione della Commissione del 25 giugno 2014, disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7137

²⁷ Caso SA.35980 *UK – UK Capacity market*, cfr. IP/14/865 del 23 luglio 2014 all'indirizzo http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-865_en.htm

Completamento dell'unione bancaria

Nel 2014 sono stati compiuti notevoli progressi. Il 4 novembre 2014 ha raggiunto la piena operatività un meccanismo di vigilanza unico (MVU) per le banche della zona dell'euro. L'MVU è un nuovo sistema di vigilanza bancaria per gli Stati membri della zona dell'euro e per tutti i paesi che decidono di aderire all'unione bancaria. I suoi compiti sono verificare il rispetto da parte delle banche delle norme bancarie dell'UE e affrontare i problemi nella fase iniziale. La Banca centrale europea vigila direttamente sui 120 maggiori gruppi bancari, che rappresentano l'82% del settore bancario della zona dell'euro in termini di attività. Le autorità di vigilanza nazionali continuano a monitorare le restanti banche in stretta collaborazione con la BCE. L'MVU ha effettuato una valutazione globale, comprendente una verifica della qualità degli attivi e una prova di stress (quest'ultima con il coordinamento dell'Autorità bancaria europea, ABE), per ottenere un quadro completo delle banche sottoposte alla sua vigilanza.

Il meccanismo di vigilanza unico (MVU) e il meccanismo di risoluzione unico (SRM) sono i due pilastri dell'unione bancaria dell'UE. Il regolamento di istituzione di quest'ultimo è stato adottato dal Parlamento europeo nell'aprile del 2014. Esso si applica alla zona dell'euro nonché a tutti i paesi interessati ad aderirvi ed è entrato in vigore il 1° gennaio 2015. L'SRM integra l'MVU e garantisce che, qualora una banca aderente all'MVU si trovi in grave difficoltà, la sua risoluzione possa essere gestita in maniera efficiente con costi minimi per i contribuenti e per l'economia reale. Le norme sugli aiuti di Stato restano applicabili sia nell'ambito che al di fuori della risoluzione, anche per quanto riguarda l'uso dei fondi di risoluzione nazionali e dei futuri fondi di risoluzione unici, onde garantire la parità di trattamento e regole del gioco identiche nel mercato unico.

Il controllo degli aiuti di Stato ha continuato a garantire una risposta politica coerente alle sfide finanziarie, contribuendo in maniera significativa a limitare le distorsioni della concorrenza nel mercato unico e riducendo al minimo indispensabile l'uso dei soldi dei contribuenti.

Nel 2014 la Commissione ha adottato una serie di decisioni riguardo a singole banche e ai regimi di garanzia e di sostegno alla liquidità. Ha inoltre proseguito la valutazione di una serie di banche di sviluppo, che hanno acquisito maggiore importanza nel contesto delle restrizioni creditizie applicate dalle banche commerciali in seguito alla crisi. Le norme sugli aiuti di Stato mirano a garantire che le banche di sviluppo contribuiscano al programma per la crescita dell'UE senza falsare indebitamente la concorrenza. Ad esempio, nel caso della British Business Bank (BBB), la Commissione ha approvato una singola entità integrata per la gestione dei programmi di accesso al credito per le PMI nel Regno Unito²⁸. In Portogallo, la Commissione ha approvato la creazione dell'"Instituição Financeira de Desenvolvimento (IFD)"²⁹, istituto di finanziamento allo sviluppo, nonché la prima fase delle sue attività. Quest'istituto gestirà e convoglierà i fondi SIE assegnati al Portogallo nel periodo di finanziamento 2014-2020, nonché i rimborsi a titolo dei programmi finanziati da tali fondi.

Il controllo degli aiuti di Stato è stato anche particolarmente rilevante nel quadro dei programmi economici e finanziari di Grecia, Cipro e Portogallo (quest'ultimo ha lasciato il programma a maggio), nonché di Irlanda e Spagna, che hanno ricevuto assistenza finanziaria fino al 2013.

²⁸ Caso SA.36061 *UK Business Bank*, decisione della Commissione del 15 ottobre 2014, disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_36061

²⁹ Caso SA.37824 *Portuguese Development Financial Institution*, decisione della Commissione del 28 ottobre 2014, disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_37824

Accrescere la trasparenza sui mercati degli strumenti finanziari: misure regolamentari e di applicazione della normativa

A ottobre la Commissione ha adottato due importanti decisioni sulla costituzione di cartelli che riguardavano i derivati su tassi di interesse del franco svizzero. Una decisione concerneva due banche, RBS e JP Morgan, e la loro partecipazione a un cartello bilaterale illegale diretto a influenzare il tasso d'interesse di riferimento Libor sul franco svizzero tra marzo del 2008 e luglio del 2009³⁰. La Commissione ha imposto ammende del valore totale di circa 62 milioni di euro. Nell'altra decisione è stata inflitta un'ammenda del valore totale di 32 milioni di euro a RBS, UBS, JP Morgan e Crédit Suisse per aver costituito un cartello sui differenziali denaro/lettera dei derivati su tasso di interesse del franco svizzero nello Spazio economico europeo³¹. In entrambi i casi le banche hanno deciso di trovare un accordo con la Commissione. Nel 2013 la Commissione aveva adottato altre due decisioni sulla costituzione di cartelli che riguardavano la manipolazione di benchmark finanziari³².

Per quanto riguarda la regolamentazione finanziaria, a maggio sono stati adottati la direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID II)³³ e il regolamento sui mercati degli strumenti finanziari (MiFIR)³⁴. Tali misure rientrano nel programma di regolamentazione finanziaria dell'UE volto a riformare il settore finanziario dell'Unione e a onorare l'impegno del G20 di affrontare le parti meno regolamentate del sistema finanziario. Le nuove norme sono dirette a migliorare l'efficienza, la resilienza e la trasparenza dei mercati finanziari. Miglioreranno altresì le condizioni di concorrenza nell'ambito della negoziazione e della compensazione degli strumenti finanziari, attraverso l'istituzione di un regime dell'UE armonizzato per un accesso non discriminatorio alle sedi di negoziazione, alle controparti centrali e ai valori di riferimento a fini di negoziazione e compensazione.

Promuovere una sana concorrenza nel settore dei pagamenti a beneficio dei consumatori europei

I pagamenti mediante carta rivestono un ruolo chiave negli acquisti ordinari, transfrontalieri e on line. Le imprese e i consumatori europei effettuano oltre il 40% dei loro pagamenti non in contante attraverso carte di pagamento. Le distorsioni della concorrenza nei pagamenti possono quindi ostacolare il funzionamento del mercato unico e danneggiare in maniera significativa i consumatori europei. Attraverso l'applicazione delle norme antitrust è proseguita l'azione di

³⁰ Caso AT.39924 *Swiss Franc Interest Rate Derivatives* (Derivati su tassi di interesse del franco svizzero), decisione della Commissione del 21 ottobre 2014, cfr. IP/14/1189 all'indirizzo http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1189_en.htm

³¹ Caso AT.39924 *Swiss Franc Interest Rate Derivatives* (Derivati su tassi di interesse del franco svizzero), decisione del 21 ottobre 2014, cfr. IP/14/1190 all'indirizzo http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1190_en.htm

³² Nel dicembre 2013 la Commissione aveva sanzionato 8 banche, per un totale di 1,7 miliardi di euro, per aver partecipato a cartelli sui mercati dei prodotti finanziari derivati, nell'ambito della procedura di transazione. La Commissione aveva anche avviato procedimenti nei confronti di Crédit Agricole, HSBC e JP Morgan nel marzo del 2013 per sospetta partecipazione a un cartello riguardante i derivati su tasso di interesse dell'euro. Tale indagine sta proseguendo per tali banche nell'ambito della procedura standard (non di transazione). Una comunicazione degli addebiti è stata inviata alle tre banche il 20 maggio 2014.

³³ Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349 disponibile all'indirizzo http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.173.01.0349.01.ITA

³⁴ Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84, disponibile all'indirizzo <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014R0600>

contrasto dei modelli commerciali anticoncorrenziali basati sulle commissioni d'interscambio multilaterale (MIF). Le MIF sono commissioni interbancarie pagate dalle banche dei dettaglianti (soggetti convenzionatori) alle banche dei titolari delle carte (emittenti). Le banche convenzionatrici trasferiscono normalmente questi costi sui dettaglianti; questi, a loro volta, li scaricano sui loro clienti applicando prezzi di vendita più elevati per i prodotti e i servizi venduti.

A febbraio la Commissione ha reso giuridicamente vincolanti gli impegni assunti da Visa Europe, ovvero a ridurre in maniera significativa le proprie MIF per i pagamenti mediante carta di credito e riformare le proprie regole al fine di agevolare la concorrenza transfrontaliera³⁵. Il massimale delle MIF sulle carte di credito è stato portato allo 0,3% per tutte le operazioni mediante carta di credito ad uso dei consumatori, il che rappresenta una riduzione compresa tra il 40% e il 60%³⁶. Visa Europe si è altresì impegnata ad applicare commissioni interbancarie transfrontaliere ridotte (0,3% per operazioni con carta di credito e 0,2% per operazioni con carta di debito) quando i soggetti convenzionatori offrono i loro servizi in altri paesi. Il sistema esistente richiederebbe loro di applicare le tariffe locali nel paese in cui prestano il servizio, fatto che sembrava segmentare artificialmente il mercato unico. La Commissione prosegue il procedimento avviato nei confronti di Visa Inc. e Visa International per quanto riguarda le commissioni interbancarie interregionali (internazionali), applicate quando un titolare di carta di credito non originario dal territorio di Visa Europe utilizza la sua carta di credito Visa per effettuare un acquisto nello Spazio economico europeo. Queste commissioni sono fissate da Visa Inc. e Visa International, non da Visa Europe.

Attualmente la Commissione sta altresì svolgendo indagini sulle commissioni interbancarie interregionali (internazionali) di MasterCard e sulle sue regole in materia di convenzionamento transfrontaliero. Parallelamente, il Consiglio e il Parlamento hanno lavorato all'elaborazione di una normativa che potesse chiarire i modelli di commissioni e le regole commerciali, e agevolare l'ingresso sul mercato dei soggetti non bancari, sulla base di due proposte della Commissione: una proposta di regolamento relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento tramite carta³⁷ e una proposta di revisione della direttiva sui servizi di pagamento ("DSP")³⁸. Il Parlamento europeo ha adottato le sue relazioni su entrambe le proposte ad aprile e il Consiglio ha adottato il suo orientamento generale su entrambi i testi alla fine del 2014.

³⁵ Caso AT.39398 *Visa MIF*, decisione della Commissione, del 26 febbraio 2014, disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39398/39398_9728_3.pdf

³⁶ Nel dicembre 2010 la Commissione ha reso vincolanti gli impegni assunti da Visa Europe, quello di ridurre le commissioni MIF per i pagamenti tramite carta di debito e quello di introdurre diverse regole sulla trasparenza. Tali impegni sono giunti a scadenza nel dicembre 2014.

³⁷ Proposta della Commissione di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento tramite carta, COM(2013) 550 final, 2013/0265 (COD) del 24 luglio 2013, disponibile all'indirizzo <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0550:FIN:IT:HTML>

³⁸ Proposta della Commissione di direttiva relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, COM(2013) 547 final del 24 luglio 2013, disponibile all'indirizzo <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1427290049713&uri=CELEX:52013PC0547>

Giurisprudenza relativa all'applicazione delle norme antitrust: la sentenza MasterCard

A settembre la Corte di giustizia dell'Unione europea ha confermato la decisione della Commissione in merito al caso MasterCard (Caso C-382/12P). La Corte ha confermato che le MIF costituivano una restrizione della concorrenza e violavano le norme antitrust dell'UE. La sentenza è particolarmente importante perché avalla il lavoro svolto dalla Commissione e dalle autorità nazionali della concorrenza nel corso di oltre 20 anni per creare un mercato delle carte di pagamento nell'UE ben funzionante, confermando che la fissazione delle MIF rientra nel campo di applicazione delle regole di concorrenza.

5. ACCRESCERE LA COMPETITIVITÀ DELL'INDUSTRIA EUROPEA

La politica di concorrenza e la politica industriale sono due facce della stessa medaglia: entrambe contribuiscono a migliorare l'efficienza delle aziende europee e le preparano alla concorrenza nazionale e mondiale.

Orientare le risorse pubbliche per liberare il potenziale di crescita dell'UE: l'iniziativa "Modernizzazione degli aiuti di Stato"

A gennaio sono stati adottati nuovi Orientamenti sugli aiuti di Stato a finanziamento del rischio che offrono ai paesi dell'UE strumenti migliori per facilitare l'accesso al credito alle PMI e alle imprese a media capitalizzazione europee nelle prime fasi del loro sviluppo³⁹. I nuovi orientamenti offrono agli Stati membri maggiori opportunità di concedere aiuti, una serie più ampia di strumenti finanziari e soglie più alte maggiormente in linea con la realtà del mercato. Gli Orientamenti sul finanziamento del rischio fanno parte dell'iniziativa di "Modernizzazione degli aiuti di Stato"⁴⁰, una riforma complessiva del controllo degli aiuti di Stato, volta a promuovere la crescita economica e il raggiungimento di altri obiettivi di interesse comune.

Uno di questi obiettivi è promuovere la ricerca e l'innovazione, ma i progetti altamente innovativi comportano sovente rischi elevati e potrebbero non essere attuati per mancanza di finanziamenti. A maggio la Commissione ha adottato nuove norme per facilitare la concessione di aiuti a sostegno della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione⁴¹. Il nuovo quadro aiuterà a superare l'eventuale carenza di finanziamenti promuovendo un utilizzo più intelligente delle risorse pubbliche e snellendo le pratiche burocratiche mediante l'esenzione per categoria per una parte considerevole di questi aiuti. Analogamente, i progetti di ecoinnovazione mirano a risolvere il doppio fallimento del mercato rappresentato dalla combinazione tra i rischi più elevati associati all'innovazione e la dimensione ambientale del progetto. Tali investimenti potrebbero beneficiare di intensità di aiuto più elevate e la nuova disciplina degli aiuti di Stato per l'ambiente e l'energia applica tale principio, in particolare, alle misure per un uso efficiente delle risorse.

Il finanziamento di progetti transfrontalieri rischiosi e di grandi dimensioni, come la costruzione di infrastrutture su larga scala e l'attuazione di altri progetti ambiziosi, può rilanciare gli investimenti, la crescita e l'occupazione in Europa e accrescere la competitività dell'UE. Nel quadro dell'iniziativa "Modernizzazione degli aiuti di Stato" la Commissione ha

³⁹ Comunicazione della Commissione, Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio, GU C 19 del 22.1.2014, pag. 4, disponibile all'indirizzo [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52014XC0122\(04\)](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52014XC0122(04))

⁴⁰ Per una panoramica completa vedi http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/index_en.html

⁴¹ Comunicazione della Commissione, Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, GU C 198 del 27.6.2014, pag. 1, disponibile all'indirizzo <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C..2014.198.01.0001.01.ITA>

adottato una comunicazione su importanti progetti di comune interesse europeo⁴², che apre agli Stati membri nuove possibilità per finanziare progetti laddove appare necessaria una collaborazione interprofessionale a livello di UE.

A novembre il presidente Juncker ha annunciato la creazione del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS)⁴³ con l'obiettivo di accrescere gli investimenti in Europa generando investimenti pari a 315 miliardi di euro. Per massimizzare l'impatto di questi investimenti la Commissione definirà una serie di principi di base per la valutazione degli aiuti di Stato, che i progetti dovranno rispettare per poter beneficiare del sostegno del FEIS⁴⁴. Gli eventuali contributi nazionali complementari ai progetti che rispettano questi criteri e ricevono sostegno dal FEIS saranno oggetto di una procedura semplificata e accelerata di valutazione degli aiuti di Stato, nel cui ambito l'unico aspetto supplementare verificato dalla Commissione sarà la proporzionalità del sostegno pubblico (assenza di sovraccompensazioni).

Nel 2014 la Commissione ha inoltre completato la revisione degli Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà⁴⁵. I nuovi orientamenti mirano a garantire un uso più efficiente delle risorse con minori distorsioni del mercato, limitando gli aiuti di Stato ai casi in cui sono realmente necessari.

L'iniziativa "Modernizzazione degli aiuti di Stato" ha anche posto enfasi sui principi e sulle pratiche trasversali per garantire che i nuovi orientamenti generino i risultati attesi. Gli Stati membri potranno meglio comprendere i costi e i benefici dei loro interventi grazie all'introduzione del requisito di una valutazione ex post per i grandi regimi RGEC in talune categorie di aiuto e per i regimi notificati nell'ambito dei nuovi orientamenti. Infine, sono stati anche introdotti requisiti per una maggiore trasparenza.

⁴² Comunicazione della Commissione, Criteri per l'analisi della compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo, GU C 188 del 20.6.2014, pag. 4, disponibile all'indirizzo http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.188.01.0004.01.ITA

⁴³ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti: Un piano di investimenti per l'Europa, COM(2014) 903 final, 26.11.2014, disponibile all'indirizzo <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1427812242523&uri=CELEX:52014DC0903> e proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013, COM(2015) 10 final, 2015/0009 (COD), 13.1.2015, disponibile all'indirizzo <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1427812320943&uri=CELEX:52015PC0010>

⁴⁴ Per garantire che gli investimenti in infrastrutture e progetti sostenuti dall'iniziativa siano conformi alle norme in materia di aiuti di Stato, i progetti dovrebbero coprire bisogni non soddisfatti (evitando ad esempio le duplicazioni con infrastrutture esistenti), riunire il massimo di finanziamenti privati e evitare di escludere i progetti finanziati da privati. In linea di massima, i progetti finanziati dovrebbero essere aperti a tutti gli utenti, compresi gli operatori concorrenti, a condizioni eque, ragionevoli e adeguate, per evitare di creare ostacoli all'ingresso.

⁴⁵ Comunicazione della Commissione, Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1, disponibile all'indirizzo http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.249.01.0001.01.ITA

Un nuovo regolamento generale di esenzione per categoria per sostenere misure di aiuto che stimolano la crescita

Una pietra miliare dell'iniziativa "Modernizzazione degli aiuti di Stato" è costituita dal regolamento generale di esenzione per categoria (RGEC) riveduto, che offre agli Stati membri margini molto più ampi per elaborare e attuare le misure di aiuto. Dal 1° luglio 2014 gli Stati membri possono fornire una gamma molto più ampia di misure e importi di aiuto più elevati, senza doverli notificare preventivamente alla Commissione per l'approvazione. Si prevede che tre quarti degli aiuti di Stato e circa due terzi degli importi degli aiuti potrebbero essere coperti dal nuovo RGEC, il che consentirebbe un accesso più rapido agli aiuti ritenuti compatibili con il mercato interno.

Garantire all'industria un accesso a fattori produttivi a prezzi ragionevoli contrastando i cartelli e prevenendo gli effetti negativi per la concorrenza generati dalle concentrazioni

Un sostegno pubblico ben orientato può aiutare a superare i fallimenti del mercato, ma l'accesso a fattori produttivi a prezzi ragionevoli è altrettanto importante, specialmente nell'era della concorrenza globale. I cartelli riguardano sovente i prodotti intermedi, che possono essere fattori di produzione industriale essenziali; pertanto, i cartelli possono influire sulla competitività dell'industria europea. Nel 2014 l'applicazione delle norme in materia di concorrenza ha riguardato diversi cartelli di questo tipo.

Nel 2014, nel settore dei componenti automobilistici, la Commissione ha inflitto ammende in due casi di cartello, in seguito al caso sui cablaggi del 2013⁴⁶. A gennaio la Commissione ha inflitto sanzioni ai quattro principali produttori di poliuretani espansi flessibili per materassi, sofà e sedili delle auto – Vita, Carpenter, Recticel e Eurofoam – per un totale di 114 milioni di euro⁴⁷. A marzo due società europee (SKF e Schaeffler) e quattro società giapponesi (JTEKT, NSK, NFC e NTN con la sua controllata francese NTN-SNR) sono state multate per un valore totale di 953 milioni di euro per aver costituito un cartello sul mercato dei cuscinetti auto⁴⁸. I cuscinetti auto vengono utilizzati dai produttori di autovetture, camion e componenti automobilistici per ridurre la frizione tra le parti in movimento all'interno del veicolo.

Ad aprile la Commissione ha riscontrato che le società Ervin, Winoa, Metalltechnik Schmidt e Eisenwerk Würth avevano partecipato a un cartello per coordinare i prezzi degli abrasivi in acciaio in Europa, e ha inflitto sanzioni a tali società per un valore totale di oltre 30 milioni di euro⁴⁹. Gli abrasivi in acciaio sono particelle di acciaio sfuse utilizzate per pulire o migliorare le superfici metalliche nei settori siderurgico, automobilistico, metallurgico e petrolchimico.

La Commissione ha altresì multato undici imprese, attive nella produzione di cavi elettrici sotterranei e sottomarini ad alta tensione, per un totale di quasi 302 milioni di euro, per aver partecipato ad accordi finalizzati alla ripartizione dei mercati e dei clienti⁵⁰. I cavi elettrici vengono utilizzati per la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica e vengono

⁴⁶ Caso AT.39748 *Automotive Wire Harnesses* (Cablaggi per automobili), decisione della Commissione del 10 luglio 2013, disponibile all'indirizzo

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39748

⁴⁷ Caso AT.39801 *Polyurethane Foam* (Schiuma di poliuretano espanso), decisione della Commissione del 29 gennaio 2014, disponibile all'indirizzo

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39801

⁴⁸ Caso AT.39922 *Automotive bearings* (Cuscinetti auto), decisione della Commissione del 19 marzo 2014, disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39922

⁴⁹ Case AT.39792 *Steel Abrasives* (Abrasivi in acciaio), decisione della Commissione del 2 aprile 2014, disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39792

⁵⁰ Case AT.39610 *Power cables* (Cavi elettrici), decisione della Commissione del 2 aprile 2014, disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39610

installati sotto terra o sott'acqua. Generalmente sono utilizzati per collegare la capacità di produzione (in particolare la capacità basata su fonti di energia rinnovabili) alla rete elettrica o per collegare fra loro reti elettriche di paesi diversi. Il prezzo di tali cavi interessa quindi direttamente i consumatori di energia elettrica.

Nel mese di settembre la Commissione ha inflitto sanzioni alle società Infineon, Philips, Samsung e Renesas (a quel tempo un'impresa comune tra Hitachi e Mitsubishi) per aver partecipato a un cartello a livello del SEE riguardante i chip di smart card⁵¹. Questi ultimi vengono utilizzati nelle carte SIM della telefonia mobile, nelle carte bancarie, nelle carte di identità e nei passaporti, nelle carte per la TV a pagamento e in varie altre applicazioni. La Commissione ha inflitto sanzioni per un totale di 138 milioni di euro.

Un'indagine importante in corso riguarda il settore degli autocarri. La Commissione teme che taluni produttori di autocarri pesanti e medi possano aver concordato o coordinato la loro politica tariffaria nello Spazio economico europeo. Una comunicazione degli addebiti è stata inviata alle società interessate a novembre⁵².

Inoltre, l'applicazione delle norme antitrust dell'UE impedisce alle aziende in posizione dominante di escludere i loro concorrenti dal mercato e ciò è particolarmente importante per le piccole aziende come le PMI. Le PMI possono inoltre beneficiare di disposizioni specifiche che tengono conto delle loro peculiarità e del loro importante contributo alla crescita e all'occupazione. A giugno la Commissione ha adottato una comunicazione riveduta sugli accordi di minore importanza ("comunicazione de minimis")⁵³ che prevede una "zona di sicurezza" (*safe harbour*) per gli accordi non fondamentali tra società al di sotto di talune soglie basate sulle quote di mercato. Si ritiene che tali accordi non abbiano effetti tangibili sulla concorrenza. La Commissione ha anche pubblicato un documento orientativo per aiutare le società a stabilire se i loro accordi beneficino o meno della "zona di sicurezza" prevista dalla comunicazione *de minimis*.

La Commissione ha inoltre vigilato a che i produttori di importanti fattori produttivi non acquisissero il potere di aumentare i prezzi al di sopra dei livelli di concorrenza attraverso le concentrazioni. In seguito a un'indagine approfondita, la Commissione ha approvato la *joint venture* proposta tra Ineos e Solvay, nel mercato altamente concentrato del PVC, imponendo come condizione la cessione da parte delle due società di un pacchetto considerevole di attivi di produzione a un concorrente⁵⁴.

⁵¹ Case AT.39574 *Smart card chips* (Chip di memoria per le carte intelligenti), decisione della Commissione del 3 settembre 2014, disponibile all'indirizzo

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39574

⁵² Case AT.39824 *Trucks* (Autocarri), cfr. IP/14/2002 del 20 novembre 2014 disponibile all'indirizzo

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2002_en.htm

⁵³ Comunicazione della Commissione, Comunicazione relativa agli accordi di importanza minore che non determinano restrizioni sensibili della concorrenza ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (comunicazione «de minimis»), GU C 291 del 30.8.2014, pag. 1, disponibile all'indirizzo <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52014XC0830%2801%29>

⁵⁴ Caso M.6905 *Ineos/Solvay/JV*, decisione della Commissione dell'8 maggio 2014, disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_6905

6. IL CONTROLLO DEGLI AIUTI DI STATO PER GARANTIRE A TUTTI UN EQUO ONERE FISCALE

Il gettito fiscale nell'UE rappresenta circa il 90% delle entrate pubbliche complessive⁵⁵. Nell'attuale contesto economico è più che mai importante che tutti i contribuenti paghino le imposte dovute. Una concorrenza fiscale leale è altresì importante per l'integrità del mercato unico e per mantenere condizioni di parità per le aziende europee. Nei suoi orientamenti politici il presidente Juncker ha dichiarato che: "Ferma restando la competenza degli Stati membri in materia di regimi fiscali, dovremmo intensificare il nostro impegno nella lotta all'evasione e alla frode fiscale per assicurare il giusto contributo di ciascuno."

L'UE non ha un controllo diretto sui sistemi fiscali nazionali, ma la Commissione può verificare se taluni regimi fiscali risultino essere aiuti di Stato illegali a favore di determinate aziende, per via della concessione di vantaggi fiscali selettivi. Sulla base delle disposizioni previste negli orientamenti sugli aiuti di Stato, la Commissione solleva dubbi sulla compatibilità di talune pratiche fiscali adottate da grandi multinazionali nel quadro della pianificazione fiscale aggressiva.

La pianificazione fiscale aggressiva consiste nello sfruttare a proprio vantaggio gli aspetti tecnici di un sistema fiscale o le disparità esistenti fra due o più sistemi fiscali al fine di ridurre l'ammontare dell'imposta dovuta. La pianificazione fiscale aggressiva può assumere svariate forme, fra cui il ricorso a decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) individuali. I tax ruling di per sé non sono problematici: si tratta di pareri scritti delle amministrazioni fiscali che chiariscono, a singole società che ne fanno richiesta, le modalità con cui sarà calcolata l'imposta sul reddito societario.

I tax ruling vengono usati, in particolare, per confermare gli accordi sui prezzi di trasferimento. I prezzi di trasferimento sono i prezzi fatturati per transazioni commerciali tra diverse entità dello stesso gruppo di società, in particolare i prezzi fissati per beni venduti o servizi prestati da un'impresa di un gruppo a un'altra impresa dello stesso gruppo. In tal modo, i prezzi di trasferimento influiscono sulla ripartizione dell'utile imponibile tra le controllate di un gruppo situate in paesi diversi.

I tax ruling che si limitano a chiarire l'applicazione di regole generali a casi specifici non pongono problemi. Tuttavia, i tax ruling possono costituire aiuti di Stato se utilizzati per fornire un vantaggio selettivo a determinate società o gruppi. Se la retribuzione ottenuta da un'entità non si basa su una retribuzione a condizioni di mercato in condizioni di concorrenza normali, ciò può comportare un utile imponibile più basso per il gruppo nel suo insieme. Altre società che volessero acquistare e vendere beni o servizi dal mercato, anziché all'interno dello stesso gruppo, sarebbero svantaggiate.

A giugno la Commissione ha avviato procedimenti di indagine formale per tre casi: la Apple in Irlanda⁵⁶, la Starbucks nei Paesi Bassi⁵⁷ e la Fiat Finance & Trade a Lussemburgo⁵⁸. Un'altra

⁵⁵ Fonte: Eurostat.

⁵⁶ Caso SA.38373 *Alleged aid to Apple* (Presunto aiuto di Stato in favore di Apple), decisione della Commissione di avviare il procedimento di indagine formale l'11 giugno 2014, disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38373

⁵⁷ Caso SA.38374 *Alleged aid to Starbucks* ((Presunto aiuto di Stato in favore di Starbucks), decisione della Commissione di avviare il procedimento di indagine formale l'11 giugno 2014, disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38374

indagine sull'Amazon di Lussemburgo⁵⁹ è stata avviata ad ottobre. La Commissione teme che i singoli tax ruling possano costituire aiuti di Stato a norma dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. Parallelamente a questi quattro procedimenti di indagine formale, la Commissione proseguirà la sua indagine più generale sui tax ruling che attualmente riguarda tutti gli Stati membri.

7. PROMUOVERE LA CULTURA DELLA CONCORRENZA NELL'UE E ALTROVE

Promuovere una cultura della concorrenza significa contribuire direttamente ad un miglior funzionamento dei mercati a beneficio dei consumatori e delle imprese. A tal fine, la Commissione promuove la convergenza e la cooperazione tra le autorità garanti della concorrenza nell'UE e nel resto del mondo.

10 anni dall'adozione del regolamento (CE) n. 1/2003: bilancio e prospettive future

Dieci anni fa la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 1/2003⁶⁰, una riforma fondamentale che ha modificato le procedure di applicazione delle regole di concorrenza dell'UE e, più specificamente, degli articoli 101 e 102 del TFUE. Oltre ad aver introdotto un sistema di attuazione basato sull'applicazione diretta delle regole di concorrenza dell'UE nella loro interezza, il regolamento (CE) n. 1/2003 ha conferito alle giurisdizioni nazionali e alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri ("ANC"), oltre che alla Commissione europea, il potere di applicare integralmente le regole di concorrenza dell'UE.

A luglio la Commissione ha adottato la comunicazione "Dieci anni di applicazione delle norme antitrust ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2003: risultati e prospettive future"⁶¹. La comunicazione traccia un bilancio dei casi di applicazione da parte della Commissione e delle ANC e individua una serie di settori in cui si possono compiere ulteriori progressi. La comunicazione sottolinea la necessità di garantire alle ANC l'indipendenza e risorse sufficienti nell'esercizio dei loro compiti, di assicurare loro un insieme completo di poteri d'indagine e decisionali efficaci e di garantire che in tutti gli Stati membri sia introdotto il potere di imporre ammende efficaci e proporzionate ed esistano programmi di trattamento favorevole ben concepiti.

Semplificare e rendere più efficace il controllo delle concentrazioni nell'UE

Nel luglio 2014 la Commissione ha tracciato un bilancio anche dei dieci anni di controllo delle concentrazioni trascorsi dall'ultima modifica del regolamento comunitario sulle

⁵⁸ Caso SA.38375 *Alleged aid to FFT* ((Presunto aiuto di Stato in favore di FFT), decisione della Commissione di avviare il procedimento di indagine formale l'11 giugno 2014, disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/competition/elojade/iseef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38375

⁵⁹ Caso SA.38944 *Alleged aid to Amazon – Luxembourg* ((Presunto aiuto di Stato in favore di Amazon – Lussemburgo), decisione della Commissione di avviare il procedimento di indagine formale il 7 ottobre 2014, disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/competition/elojade/iseef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38944

⁶⁰ Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato, GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1, disponibile all'indirizzo <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=celex:32003R0001>

⁶¹ Comunicazione della Commissione del 9 luglio 2014, Dieci anni di applicazione delle norme antitrust ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2003: risultati e prospettive future, COM/2014/0453, disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/antitrust_enforcement_10_years_en.pdf

concentrazioni del 2004⁶², promuovendo una consultazione pubblica sulle proposte volte a migliorare il controllo delle concentrazioni a livello di UE, descritte nel libro bianco "Verso un controllo più efficace delle concentrazioni nell'UE"⁶³. Le proposte chiave del libro bianco includono le seguenti misure: 1) un esame alleggerito e su misura delle acquisizioni di partecipazioni di minoranza non di controllo, 2) una procedura per rendere il rinvio di casi tra Stati membri e Commissione più efficace e più semplice per le imprese, 3) la semplificazione delle procedure, 4) la promozione della coerenza e convergenza tra gli Stati membri e la Commissione, nonché tra gli Stati membri, per migliorare la cooperazione ed evitare risultati incoerenti.

Una cooperazione internazionale adatta alla globalizzazione

L'impegno della Commissione al fine di garantire una rigorosa applicazione delle norme in materia di concorrenza e di promuovere una cultura della concorrenza si estende ben oltre i confini dell'UE. Con la globalizzazione è fondamentale che le autorità garanti della concorrenza di tutto il mondo si impegnino a creare condizioni realmente eque sui mercati globali.

La crescita vertiginosa di regimi di concorrenza in tutto il mondo ha rafforzato la necessità di trovare un terreno comune a livello globale. In tale contesto, la capacità della Commissione di proteggere la concorrenza e di garantire un'applicazione efficace delle norme dipende dalla capacità di stabilire una serie di principi e di obiettivi comuni. I principali organismi internazionali in materia di concorrenza con i quali la Commissione collabora attivamente per raggiungere tale scopo sono il Comitato della concorrenza dell'OCSE, la Rete internazionale della concorrenza e l'UNCTAD.

Gli organi garanti della concorrenza e la Commissione, inoltre, devono reagire a comportamenti anticoncorrenziali e concentrazioni, i cui effetti sono sempre più transfrontalieri. La Commissione collabora attualmente con agenzie al di fuori dell'UE nel 64% dei suoi casi di abuso di posizione dominante, nel 58% delle sue indagini su casi complessi di concentrazioni e nel 78% delle decisioni sui cartelli. Oltre a coordinare gli sforzi nell'ambito di singoli casi, la Commissione continuerà a estendere e a intensificare la cooperazione multilaterale con le organizzazioni affini, anche nei mercati emergenti.

Sviluppare la cooperazione con le economie emergenti

In anni recenti la Commissione ha siglato protocolli d'intesa con la maggior parte dei paesi BRICS e ha inoltre avviato una cooperazione tecnica con tali paesi in varia misura. Un passo importante in questo settore è costituito dalla cooperazione tecnica avviata con le autorità cinesi garanti della concorrenza, che prosegue nel 2015 nell'ambito del programma di cooperazione in corso (EUCTP II). Per quanto riguarda l'India, nel 2014 è stato avviato un programma di cooperazione tecnica significativo con le autorità indiane garanti della concorrenza, CITD, che proseguirà fino al 2018.

La Commissione ha inoltre proseguito le trattative con gli Stati Uniti per un Partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP), che includerà un capitolo sulla concorrenza. I negoziati sono iniziati nel luglio 2013 e sono proseguiti in tutto il 2014.

⁶² Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese ("regolamento comunitario sulle concentrazioni"), GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1, disponibile all'indirizzo <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:32004R0139>

⁶³ Libro bianco, Verso un controllo più efficace delle concentrazioni nell'UE, COM(2014) 449 final, disponibile all'indirizzo <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0449>

Rafforzare le relazioni con altri paesi europei

I preparativi per l'adesione dei paesi candidati e potenziali candidati si sono rivelati un valido strumento per promuovere la cultura della concorrenza. Visti gli obblighi tassativi in materia di concorrenza, previsti dagli accordi di associazione, i paesi dell'allargamento hanno progressivamente adattato il loro quadro giuridico e le loro pratiche in materia di concorrenza molto prima dell'adesione. Per quanto riguarda i negoziati di adesione, nel 2014 i lavori sono proseguiti con la verifica della legislazione serba e l'assistenza fornita alle autorità montenegrine.

Infine, l'accordo di cooperazione concluso tra l'UE e la Svizzera nel 2013 è stato ratificato a ottobre ed è entrato in vigore il 1° dicembre. Si tratta di un accordo di seconda generazione innovativo che consente alle autorità garanti della concorrenza di entrambe di scambiarsi le prove raccolte nell'ambito delle rispettive indagini.

8. IL DIALOGO SULLA CONCORRENZA CON LE ALTRE ISTITUZIONI

Il dialogo strutturato con il Parlamento europeo

Nel 2014 la DG Concorrenza ha proseguito il suo dialogo strutturato costante con il Parlamento europeo e in particolare con la commissione per i problemi economici e monetari (ECON). Nel corso della sua audizione di conferma, la commissaria Vestager ha sottolineato l'importanza di una stretta collaborazione tra il Parlamento europeo e la Commissione.

L'ex vicepresidente della Commissione Almunia ha fatto visita alla commissione ECON due volte, a marzo e a settembre, nel contesto del dialogo strutturato. L'11 novembre la commissaria Vestager ha effettuato la sua prima visita formale alla commissione ECON.

Azioni di risarcimento danni

La direttiva 2014/104/UE del 26 novembre 2014 sulle azioni per il risarcimento dei danni in materia di antitrust è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 5 dicembre 2014. Si tratta della prima direttiva per la DG Concorrenza nell'ambito della procedura legislativa ordinaria. Il vicepresidente Almunia ha accolto con favore l'adozione della direttiva quale esempio di stretta collaborazione tra le istituzioni dell'UE.

Accordo con la Svizzera

Nel novembre del 2010 la DG Concorrenza aveva trasmesso al Parlamento europeo informazioni sulle trattative con l'autorità svizzera competente in materia di concorrenza per un accordo di cooperazione sull'applicazione delle rispettive normative in materia di concorrenza. In seguito, il Consiglio ha formalmente chiesto al Parlamento di dare il suo consenso a tale accordo. Il Parlamento ha dato la sua autorizzazione formale all'accordo il 5 febbraio 2014 e ha accolto con favore questo primo "accordo di seconda generazione". Il Parlamento ha altresì formulato raccomandazioni per gli accordi futuri.

La DG Concorrenza ha lavorato a stretto contatto con il Parlamento nel corso dell'intero processo.

Le commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento tramite carta

In seguito alla proposta della Commissione di regolamento relativa alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento tramite carta del 27 luglio 2013, il Parlamento

europeo e il Consiglio hanno raggiunto un accordo politico il 17 dicembre 2014. La normativa concordata dal Parlamento e dal Consiglio nell'ambito della presidenza italiana mira a creare chiarezza sulle commissioni interbancarie tra i paesi dell'UE, che la Corte di giustizia ha confermato essere in violazione delle norme antitrust dell'UE nella sua sentenza MasterCard dell'11 settembre 2014.

Prosegue il rafforzamento della comunicazione della DG Concorrenza con la commissione ECON

Il seminario informativo periodico organizzato dalla DG Concorrenza per gli assistenti e i consulenti politici della commissione ECON, che ha trattato i temi principali della relazione sulla concorrenza 2013, si è svolto il 17 ottobre. La DG Concorrenza ha continuato a informare regolarmente le commissioni parlamentari competenti sulle consultazioni pubbliche e sull'adozione di nuovi orientamenti e documenti strategici.

La DG Concorrenza è stata capofila nel quadro di 327 interrogazioni parlamentari scritte e 24 petizioni preparate dai servizi della Commissione.

L'impegno della DG Concorrenza con il CESE e il CdR

La Commissione ha inoltre informato il Comitato economico e sociale europeo (CESE) e il Comitato delle regioni (CdR) in merito a importanti iniziative politiche e ha partecipato a riunioni di gruppi di studio e di sezione. A sua volta, il CESE ha emesso pareri sulle iniziative e i documenti seguenti: l'accessibilità economica dei servizi di interesse economico generale il 21 gennaio (parere d'iniziativa), la revisione degli orientamenti comunitari concernenti gli aiuti di Stato per gli aeroporti e le compagnie aeree il 9 luglio, la relazione della Commissione sulla politica di concorrenza 2013 il 15 ottobre, il libro bianco della Commissione "Verso un controllo più efficace delle concentrazioni nell'UE" il 10 dicembre. Il CdR ha emesso un parere sui nuovi orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore dell'energia il 2 aprile (parere d'iniziativa).